## ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, lì 30 aprile 2014 Prot. n. 1136

> Spett.le Comune di Assisi Piazza del Comune 1 06081 Assisi (PG) comune.assisi@postacert.umbria.it

c.a. Ing. Brunella Gambelunghe Responsabile del Procedimento brunella.gambelunghe@comune.assisi.pg.it

c.a. Ing. Stefano Nodessi Proietti Dirigente Ufficio Aree Verdi e Protezione Civile stefano.nodessi@comune.assisi.pg.it

e, p.c.

Spett.le Consiglio Nazionale Geologi Presidente Geol. Gian Vito Graziano cng@epap.sicurezzapostale.it

> A tutti gli OO.RR. dei Geologi Loro indirizzo PEC

Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria Loro indirizzo E-mail

Oggetto: Avviso Pubblico Comune di Assisi del 17/04/2014 recante "Indagine di mercato per l'individuazione di un elenco di professionisti da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 91 c. 2 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm, per l'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare e la successiva d.l. (con tutti gli adempimenti connessi) dei lavori di: «Mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto»".

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, riguardante la «Mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto», si evidenzia quanto segue.

Lo stesso, pur basandosi testualmente su "rilievi, studi geologici, geofisici e geotecnici" già in possesso della Vs. Amministrazione (cfr. il Nota Bene all'art. 1 dell'Avviso), nel determinare le categorie professionali ammesse alla selezione, indica come requisiti minimi l'abilitazione all'esercizio delle professioni - esclusivamente - di Ingegnere o Architetto e l'iscrizione ai relativi Ordini Professionali (art. 4 dell'Avviso).

La mancata inclusione del Geologo tra i professionisti ammessi alla selezione risulta palesemente illegittima per i seguenti motivi:

- a) in primo luogo, in quanto risultano violate le vigenti norme dello Stato in materia di esercizio e tutela della professione di geologo (l. 112/1963, l. 339/1990 e partic. art. 41, DPR 328/2001) che attribuiscono espressamente al Geologo le attività implicanti assunzioni di "responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale", nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività:
  - l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli

strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali (lett. b);

- la programmazione e **progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica** (lett. c);
- programmazione, progettazione e direzione lavori quanto al reperimento, valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche (lett. d);
- la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, **programmazione e progettazione degli interventi geologici** e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali (lett. g).

L'esclusione dall'ambito di partecipazione dei professionisti geologi appare lesiva degli interessi generali tutelati dalle normative sopra citate, come già riconosciuto in procedure analoghe dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Marche n.1307 del 29/7/2000 e T.A.R. Umbria n.643 del 19/8/2002);

- b) in secondo luogo, per la manifesta contraddittorietà ed illogicità dello stesso Avviso Pubblico che, limitando l'ambito soggettivo di partecipazione ai soli Ingegneri ed Architetti, mette loro a disposizione materiali e documentazione di stretta pertinenza geologica e geofisica (materia in cui v'è competenza esclusiva dei professionisti Geologi) e geotecnica (materie in cui v'è competenza concorrente tra Geologi ed Ingegneri), rendendo di fatto inesigibile la prestazione ed i servizi oggetto di Avviso Pubblico, così alimentando il concreto rischio del ricorso al subappalto di attività professionali, ovvero dello svolgimento di attività di competenza del geologo da parte di soggetti all'uopo non abilitati. In base all'Avviso Pubblico in oggetto, infatti, il progettista preliminare (al pari di quello definitivo ed esecutivo) viene di fatto chiamato a svolgere le seguenti attività: esame, interpretazione ed elaborazione dei dati geologici, geofisici e geotecnici (già in possesso della Vs. Amministrazione); determinazione delle caratteristiche dei terreni di sito, modellazione e caratterizzazione geologica, geofisica e geotecnica del sito; individuazione dei parametri geologici, geomorfologici, topografici e geofisici;
- c) in terzo luogo, le attività del geologo finalizzate alla caratterizzazione del sito in materia geologica, geotecnica, geomorfologica, geofisica, sono indispensabili ed obbligatorie, e laddove assenti, configurerebbero violazione delle norme in materia di pianificazione e progettazione di interventi pubblici, con rischi di gravi ripercussioni sulla ricostruzione del quadro conoscitivo specifico e dei modelli del terreno che sono alla base del comportamento strutturale della frana oggetto di Avviso. A tale riguardo, sia sufficiente rammentare il contenuto delle NTC 2008, par. 6.2.1 ove si stabilisce che il modello geologico "deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche" e deve verificare il comportamento del terreno in assenza e a seguito della realizzazione dell'opera;
- d) da ultimo, quanto all'inserimento tra i requisiti minimi di partecipazione (art. 4 lett. b dell'Avviso) delle categorie di cui alla L. 143/49 "IX b" e "IX c", queste sono riferite a lavori per la realizzazione di (IX) "Ponti, manufatti isolati, strutture speciali", in particolare IXb "Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari" e IXc "Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali". Si tratta, all'evidenza, di opere manifestamente eterogenee rispetto alla messa in sicurezza di una frana (oggetto dell'Avviso de quo), e, pertanto, risulta irrazionale e illogico richiedere requisiti su lavori talmente specifici e settoriali che di fatto non si riferiscono ad opere della tipologia in appalto, ma ad altre ben più complesse e molto specialistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2000, n. 5542).

Tutto ciò premesso, e senza soffermarsi sulla irrituale associazione tra progettazione preliminare e direzione lavori (foriera di potenziale contenzioso ove dissociate dalla progettazione definitiva ed esecutiva), con la presente, si

## INVITA FORMALMENTE

Codesta Spettabile Amministrazione a revocare l'Avviso di cui all'oggetto e ad apportare con urgenza le modifiche ed integrazioni necessarie alla nuova indizione dello stesso, in conformità alle norme di legge e regolamento, nonché alla giurisprudenza amministrativa sopra richiamate, inserendo tra i soggetti ammessi a partecipare anche quelli abilitati all'esercizio della professione di Geologo ed iscritti al relativo l'Albo Professionale, nonché prevedendo tra i requisiti minimi di partecipazione, di avere svolto servizi professionali coerenti e pertinenti con quelli oggetto dell'Avviso Pubblico, con adeguata riapertura dei termini di presentazione delle domande.

La presente è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. avverso l'Avviso ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale e che pertanto, in caso di mancato accoglimento, l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria si troverà costretto a promuovere ricorso avverso l'Avviso Pubblico di cui all'oggetto e atti conseguenti.

Si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente nota, nonché la facoltà di esperire azione risarcitoria stante la palese illegittimità dell'Avviso Pubblico in oggetto.

Si fa presente, da ultimo, che ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'inerzia della Stazione Appaltante dinanzi alla presente, costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio.

## DIFFIDA

inoltre

i Geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria dall'eseguire in subappalto, per conto di soggetti diversi dal Comune di Assisi, che siano stati dallo stesso direttamente o indirettamente incaricati, per effetto dell'espletamento dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto.

## TRASMETTE

la presente:

 al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli OO.RR. dei Geologi per le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti del Comune di Assisi a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello umbro, in merito al comportamento da adottare.

Questo Ordine professionale rimane a disposizione per una riformulazione corretta e tempestiva dell'Avviso di cui trattasi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano in Italia l'esercizio delle attività e servizi professionali di cui trattasi.

In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di geologo.

Si trasmette per opportuna conoscenza la presente al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, con richiesta di una tempestiva valutazione di quanto segnalato ai fini sopra indicati.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte del Comune appaltante in epigrafe dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento ed invio i migliori saluti.

GEOLOG Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

Tel./Fax 075 50.11.116 e-mail: ordine@geologiumbria.it

Via Martiri dei Lager, 58 – 06128 PERUGIA http://www.ordinegeologiumbria.it